

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G. C. N. 40 DEL 11/03/2011, MODIFICATO CON DELIBERE DI G.C. NN. 70 DELL'11/11/2013 E 28 DEL 06/03/2015.

## **Disciplinare per l'accesso agli interventi: "Contributi diretti ad integrazione del reddito" - "Contributi economici in forma indiretta"**

### **Art.1- Oggetto del Disciplinare**

Il presente atto, predisposto ai sensi dell'art. 25 del "Regolamento per l'accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi ed Interventi Sociali nell'ambito Territoriale n. 3 Corato- Terlizzi- Ruvo di Puglia", di qui in avanti denominato "Regolamento", disciplina l'accesso all' Intervento "Contrasto alla povertà", previsto dal vigente Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale n.3

Il disciplinare definisce per lo stesso Intervento:

- destinatari;
- finalità ed attività previste;
- ammissione e requisiti di accesso;
- funzionamento della graduatoria;
- parametri ulteriori d' accesso;
- situazioni particolari;
- consistenza degli interventi;
- modalità di verifica per la sospensione temporanea o la cessazione.

### **Art.2- Destinatari dell' Intervento**

Sono destinatari dell' intervento "Contrasto alla povertà tutte" le persone residenti nel territorio del Comune di Corato, ai sensi dell' art. 4 del Regolamento che necessita di prestazioni incluse o compatibili con le finalità e gli obiettivi del vigente Piano Sociale di Zona e che nello specifico:

- versano in grave stato di bisogno economico tale da non consentire di provvedere ai bisogni fondamentali di vita e risultano esposti a rischio di emarginazione e/o disadattamento socio-ambientale;
- si trovano in situazioni tali da richiedere adeguati supporti economici;
- non hanno parenti tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti, ovvero gli stessi non sono in grado di corrisponderli.

### **Art.3- Finalità e Attività previste**

Le prestazioni economiche, consistenti in erogazioni monetarie, sono di duplice natura;

- a) ordinarie;
- b) straordinarie.

Rientrano tra le erogazioni ordinarie quelle erogabili più volte durante l'arco dell'anno, anche con cadenza mensile, ferme restando le disponibilità di bilancio.

Rientrano tra le erogazioni straordinarie, quelle erogabili una volta sola durante l'arco dell'anno, od eccezionalmente una seconda volta in presenza di imprevedibili ingenti spese, e consistono in un contributo erogato in unica soluzione, finalizzato a superare situazioni di bisogno analogamente straordinarie ed imprevedibili.

#### **Art.4- Ammissione e requisiti d'accesso, graduatoria**

##### **4.1- Ammissione e requisiti d'accesso**

Per accedere agli interventi occorre presentare, di norma, una richiesta specifica presso l'Ufficio Servizi Sociali, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'art. 10 del Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali, di qui in avanti denominato "Regolamento".

##### **4.2- Graduatoria permanente**

Le persone che presentano istanza per l'accesso alla prestazione economica sono inserite in una graduatoria formulata sulla base del presente articolo e dell'art. 22 e seguenti del Regolamento, ed elaborata a seguito di pubblicazione di apposito Bando.

I cittadini possono comunque presentare, anche successivamente, le istanze di accesso all'intervento, al fine di far valutare il ricorrere di situazioni di estrema urgenza, ovvero necessitanti interventi eccezionali.

Ad essi è riservata altresì, la facoltà di presentare ulteriore documentazione al momento della pubblicazione del nuovo bando, ove questa consenta di ottenere collocazione più favorevole.

Coloro che possano vantare condizioni personali o situazioni socio-familiari riconducibili a quelle previste all'art. 24 del Regolamento Generale, potranno presentare istanza di accesso in qualsiasi momento, ottenendo l'attivazione dell'intervento, con ciò rendendo la graduatoria degli aventi diritto quale graduatoria aperta.

La graduatoria è, in ogni caso, soggetta a revisione annuale, con riferimento al mese di Giugno.

A tal fine si valutano sia le domande già inserite, sia tutte quelle pervenute dopo la formulazione della graduatoria vigente, che non abbiano avuto accesso secondo il menzionato disposto di cui all'art. 24, verificandone, nel primo caso, la

permanenza dei requisiti per l'accesso al servizio, nel secondo caso la necessità di aggiornamento rispetto alla graduatoria medesima.

Sulla base di tale valutazione è formulata la nuova graduatoria.

Le richieste devono essere presentate, di norma e salva diversa indicazione fornita con l'avviso pubblico, entro il suddetto mese di Giugno.

#### **4.3- Fasce d' accesso e riserva di risorse**

Vengono individuati i seguenti rapporti quantitativi tra fasce d' accesso, di cui all'art. 19 del Regolamento, e risorse disponibili:

- **il 50% delle risorse complessive è riservato alle erogazioni ordinarie, in ragione del 60% a quanti collocati in prima fascia, del 30% per la seconda fascia, del 5% per la terza fascia, del 5% per la quarta fascia**
- **il 10% a quelle straordinarie, in ragione del 60% a quanti collocati in prima fascia, del 30% per la seconda fascia, del 5% per la terza fascia, del 5% per la quarta fascia**
- **il 20% a quelle straordinarie, con carattere d' urgenza, in ragione del 60% a quanti collocati in prima fascia, del 30% per la seconda fascia, del 5% per la terza fascia, del 5% per la quarta fascia**
- **il 20% a quelle "eccezionali" di cui appresso.**

In deroga ai limiti regolamentari per fronteggiare eventi o bisogni derivanti da gravi patologie o disagi socio-economici, primo tra tutti quello derivante da problematiche abitative, implicanti un ingentissimo od insostenibile carico di spese per il nucleo familiare interessato, è prevista l'erogazione di contributi "eccezionali", pur nei limiti della dotazione della pertinente aliquota.

### **Art.5- Consistenza e durata degli Interventi**

#### **5.1- Consistenza**

La consistenza del singolo intervento da concedere al richiedente è così definita:

- a) **Contributi ordinari in denaro:** nell'arco di un anno possono essere concessi, allo stesso richiedente o suo familiare, o per conto di questi, diversi contributi, in considerazione delle circostanze e motivazioni che hanno determinato l'insorgere dello stato di bisogno, per un importo massimo di € 250.00 per

singolo contributo o rata mensili e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La durata della prestazione è limitata a:

- quattro mesi in caso che il richiedente abbia età compresa tra i 18 ed i 40 anni al momento della domanda;
- sei mesi in caso che il richiedente abbia età compresa tra i 41 ed i 60 anni al momento della domanda;
- dodici mesi in caso che il richiedente abbia età superiore ai 60 anni al momento della domanda, e fino all'ottenimento di assegno pensionistico od assistenziale di qualsiasi natura.

**b) Contributi straordinari:** al richiedente o suo familiare, o per conto di questi, possono essere assegnati, nel corso dello stesso anno, non più di n. 2 contributi straordinari, ovvero ad esito utile collocazione nella graduatoria relativa ai due periodi cui al punto 4.2, di importo massimo di € 300.00, previa documentata attestazione di eventi imprevedibili ed onerosi verificatesi nei due mesi precedenti la presentazione dell'istanza, ovvero previsti per i due mesi a venire, in tal caso impegnandosi a produrre la relativa o postuma documentazione probatoria.

**c) Contributi straordinari con carattere d'urgenza (ovvero a titolo di pronto intervento):** al richiedente o suo familiare, o per conto di questi, possono essere assegnati, nel corso dello stesso anno, a fronte di prestazione, indipendentemente dalla presenza di un bando o dalla vigenza di una graduatoria, di apposita e regolare istanza, non più di n. 2 contributi straordinari, di importo massimo di € 200.00, previa relazione dell'Assistente Sociale responsabile del caso, che faccia rilevare la condizione di assenza di redditi o proventi del richiedente e dei suoi conviventi, ovvero l'assoluta inadeguatezza di tali introiti rispetto alle esigenze elementari di vita, relativi all'anno in corso.

La consistenza dei contributi può essere, inoltre, incrementata in caso di disponibilità di bilancio, tale da assicurare prestazioni omogenee a tutti gli aventi diritto.

## **5.2- Sospensione temporanea o definitiva**

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti, ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile, ed in grado di provvedervi, esclude, di norma, dalla fruizione degli interventi economici di carattere continuativo.

È compito dell'Assistente Sociale-Responsabile del procedimento, convocare tali parenti e informarli dei rispettivi obblighi di legge.

Le prestazioni a carattere continuativo sono, inoltre, subordinate alla volontà, da parte dei soggetti attivi componenti il nucleo familiare, di ricevere attivamente una

eventuale occupazione e/o opportunità di formazione e comunque di impegnarsi ad attuare il Piano Personalizzato d'Intervento, predisposto di concerto con l'Assistente Sociale responsabile del caso; le stesse sono interrotte nel caso in cui, da parte dei componenti attivi della famiglia, sussista il rifiuto di accettare una eventuale occupazione e/o opportunità di formazione e comunque il rifiuto di impegnarsi ad attuare il Piano Personalizzato d'Intervento.

Dopo aver accertato la presenza di almeno una delle condizioni summenzionate, l'Assistente Sociale responsabile del caso redige una relazione e la trasmette al Responsabile dell'Ufficio.

Il Responsabile dell'Ufficio espleta gli interventi che ritiene opportuni. Nel caso il Responsabile summenzionato accerti l'effettiva necessità ed opportunità di interrompere temporaneamente o definitivamente l'intervento, ne dà comunicazione alla persona interessata.

#### **Art. 6- Parametri ulteriori d'accesso**

È prevista la seguente assegnazione di punteggio ulteriore, rispetto a quello riveniente dalle pertinenti prescrizioni del Regolamento:

- a) per le persone e/o nuclei familiari che hanno subito nell'anno solare in corso uno sfratto giudiziario, ai sensi della normativa vigente = 2 punti.
- b) Per persone che occupano alloggi con canone di locazione a libero mercato = punti 1

#### **Art. 7- Situazioni particolare**

Per le persone in situazione "di disagio acuto", di cui all' art. 21, ovvero per quelle indicate all' art. 24 del Regolamento, si procede in via prioritaria ed urgente, garantendo l'accesso alla prestazione richiesta, previa proposta dell'Assistente Sociale responsabile del caso e predisposizione del Piano Personalizzato d'Intervento.

Ove si verificano e si rilevano, situazioni di disimpegno rispetto alla realizzazione del Piano Personalizzato d'Intervento di cui al comma precedente, ovvero di mancata finalizzazione del contributo continuativo alla soluzione, od al sollievo, dei problemi personali o familiari che ne hanno indotto la concessione, l'Assistente Sociale responsabile del caso, proporrà immediata sospensione o cessazione, in ragione dell'entità o della perseveranza nell'inadempienza o mancata finalizzazione, dell'intervento.

Fatte salve situazioni di straordinarietà, adeguatamente documentate, non è possibile concedere contributi economici a componenti dello stesso nucleo familiare, nel rispetto del principio che "la presa in carico" è dell'intero nucleo familiare.

Per motivi di urgenza e necessità le prestazioni previste dal presente disciplinare sono erogate anche ai cittadini stranieri ed apolidi, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno, occasionalmente presenti o dimoranti sul territorio comunale, ai sensi delle normative vigenti e compatibilmente con le risorse disponibili.

Per le altre persone, occasionalmente o provvisoriamente presenti od in transito sul territorio comunale, possono essere previste le misure straordinarie di cui all'art. 5, in via d'urgenza e senza specifico riferimento ai requisiti generali d'accesso, da ciò scaturendo le eventuali e possibili azioni di rivalsa.

#### **Art. 8- Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia al Regolamento Generale di Accesso al Sistema Integrato locale dei Servizi e degli Interventi Sociali ed alla normativa vigente.